

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere relatore

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 58/A/2025

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 7011 del registro di segreteria, depositato in data 17/3/2025, promosso da

- Triscari Barberi Salvatore, nato a Tortorici il 16/6/1969, in proprio e nella qualità di socio di "*La Vela società semplice agricola*", rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Munafò, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barcellona Pozzo di Gotto, via Stefano Cattafi n. 26, con domicilio digitale avv.luigimunafo@pec.giuffre.it;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 7011 del registro di segreteria, depositato in data 9/4/2025, promosso da

- Catalano Angelo Giovanni, nato a Fondachelli Fantina il 28/2/1975, rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Domina, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Peppino Barreca in Palermo, via Torquato tasso n. 4, con domicilio digitale silvano.domina@avvnicosia.legalmail.it;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;

- Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare dell'ufficio pro tempore;

avverso

la sentenza n. 11 del 2025, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 13/1/2025.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 3/7/2025, l'avv. Daniele Raffa in sostituzione dell'avv. Luigi Munafò per Triscari Barberi Salvatore, l'avv. Silvano Domina per Angelo Giovanni Catalano e il pubblico ministero dott.ssa Maria Luigia Licastro, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 23/1/2024 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina, effettuata con nota prot. n. 47/8-2023 del 13/3/2023, conveniva in giudizio Triscari Barberi Salvatore e Catalano Angelo Giovanni, rispettivamente legale rappresentante e socio di "*La Vela Società Semplice Agricola*", il secondo socio e anche operatore del C.A.A. di Messina, per essere condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 69.657,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, in considerazione di indebiti contributi comunitari ricevuti dalla predetta società per le campagne 2020, 2021 e 2022.

1.1. La predetta società, costituita il 23/4/2020 con soli due soci, Triscari Barberi e Catalano, inoltrava, al fine di ottenere contributi pubblici, le seguenti domande:

- n. 00265888768 del 9/7/2020, ricevendo l'importo di euro 29.775,99 per l'anno 2020;
- n. 10265904002 del 27/6/2021, ricevendo l'importo di euro 19.553,03 per l'anno 2021;
- n. 20265834810 del 18/6/2022, ricevendo l'importo di euro 20.328,71 per l'anno 2021.

Gli accertamenti condotti attraverso la visione del fascicolo al

S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) evidenziavano che la società in questione, dopo avere conferito mandato al Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) di Messina 008, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, aveva dichiarato il possesso di diversi terreni, analiticamente indicati nell'atto di citazione, con il titolo giuridico "*godimento conferito nella costituzione della società*".

Detti terreni, erano stati inseriti al S.I.A.N. dall'operatore C.A.A., nonché socio, Catalano Angelo Giovanni che aveva utilizzato la propria utenza, predisponendo e protocollando le relative domande.

La quasi totalità, però, dei predetti terreni (83,08% per l'anno 20220, 82,55% per l'anno 2021 e 82,55% per l'anno 2023), analiticamente individuati nell'atto di citazione, "*non erano intestati ai soci*" Triscari Barberi e Catalano poiché in parte erano in custodia al Tribunale di Bari a seguito di un pignoramento nella procedura esecutiva immobiliare n. 158/93 del Tribunale di Patti (siti nel Comune di Falcone) e in parte erano di proprietà di diversi enti, il Conservatorio Santa Rosa di Patti, il Santuario Maria SS. Del Tindari, la Parrocchia Cattedrale di San Bartolomeo in Patti, l'Istituto diocesano di sostentamento del clero di Patti, i cui legali rappresentanti (Rosa Maria Natoli, Leonardo Militello, Giuseppe Gaglio, Scaravilli Pierangelo e Vincenzo Vitanza), senti a sommarie informazioni, negavano "*di avere ceduto, in alcun modo né ad alcun titolo*", terreni alla società o ai soci di cui sopra.

L'organo requirente riferiva che la circolare AG.E.A. prot. n. 120 dell'1/3/2016 richiedeva, per giustificare la disponibilità dei terreni

oggetto di contributi, che fosse necessario allegare l'atto costitutivo della società o l'atto di conferimento dei beni dal socio alla società.

1.2. Per il pubblico ministero, inoltre, gli accertamenti condotti evidenziavano che per la domanda unica di pagamento relativa all'anno 2020, la società aveva anche avanzato richiesta di accesso alla riserva nazionale titoli "*per ottenere l'assegnazione dei diritti all'aiuto, condizione indispensabile per accedere al regime di pagamento nell'ambito del F.E.A.G.A., dichiarando di essere nuovo agricoltore*", ottenendo così l'assegnazione di n. 49 titoli P.A.C. (dal n. 000031761474 al n. 000031761522), ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, lettera b) regolamento U.E. n. 1307/2013, senza possedere, però, detta qualifica perché i soci e la società avevano "*già praticato attività agricola nei cinque anni precedenti per altre attività produttive di cui erano titolari o soci*".

1.3. L'organo requirente, dunque, riteneva che i fatti sopra descritti integrassero la fattispecie delle "*delle dichiarazioni eccessive intenzionali*" di cui all'articolo 53 del regolamento CE n. 796/2004, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 20, del regolamento CE n. 972/2007, successivamente riprodotto nell'articolo 60 del regolamento CE n. 1122/2009, con conseguente perdita dell'intero contributo ottenuto.

1.4. Dell'illecito erariale doveva rispendere, a titolo di dolo, oltre a Triscari, legale rappresentante de "*La Vela Società Semplice Agricola*" che aveva inoltrato le domande, anche Catalano, operatore C.A.A. che non aveva verificato la legittimità dei titoli di conduzione e,

che, in qualità di socio, era a conoscenza della loro non veridicità.

2. La locale Sezione di appello, con la sentenza n. 11 del 2025, riteneva integralmente fondata la domanda attorea con riferimento all'indebita utilizzazione "*dei cespiti enumerati al punto II.1.2. della narrativa*", tutti siti nel Comune di Patti, di proprietà del Santuario S.S. Maria del Tindari che erano stati concessi in affitto al sig. Triscari con atto di concessione del 30/4/2020 (foglio 3, particelle 50, 537, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 550, 554; foglio 4, particelle 12, 19, 20, 21, 81, 86, 87, 88, 371, 372, 373, 429, 430; foglio 5, particelle 26, 44, 95, 96, 105, 791, 792, 794, 798, 799, 800; foglio 17, particelle 57, 60, 62, 71, 72, 102, 103, 220, 236, 241; foglio 18, particelle 10, 26, 27, 28, 29; foglio 19 particelle 113, 114, 115, 116, 124, 125, 126, 134, 136, 149; foglio 27, particelle 105, 107; foglio 28, particelle 511, 672, 673; foglio 29, particelle 30, 145, 146; foglio 53, particelle 44, 49, 50, 51, 121, 182, 183, 184, 185, 188; foglio 57 particelle 13, 75 e 84).

2.1. In particolare, il collegio dopo avere ricostruito la normativa di riferimento, sosteneva che l'atto "*di conferimento di superfici*" del socio Triscari, che a sua volta ne aveva il godimento a seguito di attestazione del 30/4/2020, sottoscritta da don Gaetano Franchina, incaricato dal consiglio degli affari economici della diocesi di Patti, non era idoneo a costituire un legittimo titolo di conduzione per le seguenti ragioni:

- l'atto di conferimento del socio, quale legittimo titolo di conduzione, richiamato dalla circolare AG.E.A. prot. n. 120 dell'1/3/2016, riguardava solo il conferimento in proprietà dei beni, mentre la

fattispecie in esame esulava da tale casistica, trattandosi di conferimento in godimento;

- non ricorreva in capo alla società "*alcuna situazione di detenzione in godimento delle superfici in argomento, attesa l'assenza di ogni contratto di affitto verbale o scritto che sia stato stipulato direttamente dalla società con i legittimi proprietari degli appezzamenti*";

- la circolare AG.E.A. prot. n. UMU/2015/749 del 30/4/2015 richiamata da Catalano a sostegno del regolare conferimento, era stata abrogata per incompatibilità dalla circolare di cui sopra prot. n. 120 dell'1/3/2016;

- nell'atto di concessione del 30/4/2020 il proprietario nulla diceva circa la possibilità di trasferire in godimento i beni ad altro soggetto, appunto la società;

- in ogni caso "*non è l'attestazione in sé ad accordare il godimento dei beni, quanto, piuttosto, una diversa presupposta concessione verbale dei cespiti della cui esistenza l'attestazione si limita a dare atto. Ma, se così è, non si comprende come possa, ai fini della normativa di settore che governa l'assegnazione dei contributi, un tale preteso titolo di conduzione di appezzamenti vantato dal Triscari Barberi - per il quale, infatti, manca ogni dichiarazione sostitutiva regolarmente registrata - formare, a sua volta, oggetto di conferimento in godimento in società. Plastica è la violazione in fattispecie, del principio per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*".

Per il collegio di prime cure, le superfici in questione rappresentavano il 20% della superficie dichiarata, con violazione dell'articolo 60 del regolamento UE n. 1112 del 2009 e,

conseguentemente, riteneva di non esaminare le ulteriori contestazioni.

2.2. Dell'illecito dovevano rispendere Triscari Barberi Salvatore, legale rappresentante della società che aveva inoltrato le domande, e Catalano, operatore C.A.A. e socio paritario della società, che con le sue credenziali aveva inserito le domande al S.I.A.N.; quest'ultimo, "*ai fini della regolarità documentale delle istanze e della concreta utilizzabilità dei cespiti da parte della compagine dichiarante*" aveva disatteso la circolare prot. n. 120 dell'1/3/2016, ritenendo applicabile le istruzioni operative di cui alla nota prpt. n. UMU/2015/749 del 30/4/2015 da tempo abrogate, "*accordato rilievo, in contrasto con il quadro normativo ed operativo di riferimento, ad una (mera) attestazione* […] *senza esaminare, comunque, i reali contenuti*".

3. Triscari Barberi Salvatore, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Luigi Munafò, con atto di appello principale depositato in data 17/3/2025, impugnava la predetta sentenza, chiedendone la riforma.

3.1. L'appellante sosteneva che l'asserzione del giudice di primo grado - secondo cui i soci, non avendo la disponibilità di fatto e giuridica dei terreni, non li potevano conferire alla società - era errata "*per tutti i motivi indicati* […] *al punto l) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 26 giugno 2024*" che riportava.

I fondi censiti nel catasto del Comune di Falcone erano detenuti dai soci in forza di contratto di affitto del 4/7/2008, registrato il 7/11/2011, soci che poi conferivano i citati terreni alla società.

I fondi censiti nel Comune di Patti, di cui alla sentenza

impugnata, erano detenuti in forza di un atto di concessione del 30/4/2020, con cui il rappresentante del Santuario SS. Maria del Tindari li aveva concessi in affitto allo stesso appellante che, poi, li aveva conferiti alla società.

Gli ulteriori fondi censiti nel Comune di Patti erano detenuti dalla società in forza di contratto di affitto di fondo rustico del 7/5/2020.

L'appellante, dunque, sosteneva che ai fini del conferimento dei terreni alla società non fosse necessario dimostrarne la proprietà, essendo sufficiente la giuridica disponibilità, come previsto dall'articolo 27 della legge della legge 3 maggio 1982, n. 203, nonché dal decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162, con il conseguente inconferente richiamo alla circolare prot. n. 120 dell'1/3/2016 che avrebbe abrogato la precedente circolare n. 479 del 30/4/2015.

Del resto, nello stesso sito ufficiale AG.E.A. era pubblicato un modello di domanda che prevedeva il conferimento dei terreni da parte dei soci alla società.

I soci, dunque, avevano agito in assoluta buona fede e ciò avrebbe dovuto indurre il collegio di primo grado ad escludere l'elemento soggettivo del dolo.

3.2. Il verbale di assemblea straordinaria del 14/5/2020, con il quale i soci deliberavano all'unanimità il conferimento dei fondi alla società, la scrittura privata di vendita dei titoli registrata il 30/9/2020, con la quale erano stati acquistati alcuni dei titoli sulla cui base erano stati ricevuti gli aiuti, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio del 14/5/2020, del 13/5/2021 e del 5/5/2022, con le quali i soci attestavano

l'avvenuto conferimento dei terreni avuti in affitto dalla sig.ra Calcò alla società, senza avere contezza che detti terreni fossero oggetto di procedura esecutiva, dimostravano il rispetto della normativa di settore nonché l'assoluta buona fede.

3.3. La società era da considerarsi "*nuovo agricoltore*" poiché aveva iniziato l'attività agricola nel 2020 ed i soci non avevano mai dichiarato di essere proprietari dei fondi conferiti.

3.4. La sentenza impugnata era errata anche nella parte in cui aveva disposto la condanna all'integrale restituzione dei contributi economici percepiti poiché la società, oltre a possedere i terreni di cui sopra, era titolare di un patrimonio zootecnico costituito da equini e bovini, con la conseguenza che la domanda unica di pagamento "*comprendeva non solo i terreni ma anche i capi di bestiame*"; in particolare, l'importo complessivamente percepito nei tre anni per tale ragione ammontava ad euro 69.657,73 e riguardava tutti i 100 titoli assegnati (di cui 51 già in possesso), mentre l'importo riguardante i soli fondi, per 49 titoli, ammontava ad euro circa 34.500,00.

3.5. La società aveva rispettato sempre "*tutte le condizioni imposte dalla normativa vigente*", in particolare la circolare AG.E.A. prot. n. 96517.2019 del 17/12/2019.

3.6. A fronte della correttezza dell'operato della società, come evincibile dai documenti prodotti, la procura non aveva depositato alcuna prova delle contestazioni, non acquisendo alcun valore le "*relazioni*" agli atti.

4. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione

giurisdizionale, nelle controdeduzioni depositate in data 13/6/2025, confutando analiticamente i motivi di appello, chiedeva il rigetto del gravame.

5. Catalano Angelo Giovanni, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Silvano Domina, con atto di appello incidentale depositato in data 9/4/2025, impugnava la sentenza di cui sopra, chiedendone la riforma.

L'appellante lamentava la nullità, per violazione dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, del capo della sentenza che lo aveva condannato, a titolo di responsabilità amministrativa dolosa, per avere inserito, omettendo i dovuti controlli, le relative domande al S.I.A.N., con particelle di terreno, site nel Comune di Patti, che non erano nella disponibilità di Triscari Barberi Salvatore; costui, invece, le deteneva in forza dell'atto di concessione del 30/4/2020, il cui godimento era conferito alla società, come previsto dalla circolare AG.E.A. prot. n. UMU/2015/749 del 30/4/2015.

Sosteneva, poi, che "*il S.I.A.N., tutt'oggi, contempla ancora, tra le ipotesi di detenzione da inserire in domanda, quella del «Godimento conferito nella costituzione della Società»*" con la conseguenza che se le disposizioni tecniche previgenti fossero state abrogate, in virtù della circolare AG.E.A. prot. n. 120 dell'1/3/2016, "*il portale SIAN non dovrebbe indicare ancora l'ipotesi di affitto de qua*".

4. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione giurisdizionale, nelle controdeduzioni depositate in data 13/6/2025, confutando analiticamente i motivi di appello, chiedeva il rigetto del

gravame.

5. All'udienza del 3/7/2025, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, il collegio riunisce, ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del codice di giustizia contabile, gli appelli in epigrafe indicati poiché proposti avverso la stessa sentenza n. 11 del 2025.

2. Ciò posto, il *thema decidendum* è dato dalla sentenza impugnata e dai motivi di gravame che gli appellanti hanno proposto.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che il titolo di conferimento in società dei beni di proprietà del Santuario Maria SS. del Tindari da parte di Triscari Barberi, di cui al verbale dell'assemblea straordinaria del 14/5/2020, fosse privo di rilevanza giuridica, con la conseguenza che i terreni ivi menzionati, rappresentando il 20% dell'intera superficie aziendale dichiarata, ha integrato la fattispecie di cui all'articolo 60 del regolamento UE n. 1112 del 2009, con conseguente restituzione degli importi percepiti e assorbimento delle ulteriori contestazioni contenute nell'atto di citazione.

Triscari Barberi e Catalano negli atti di appello hanno richiamato l'atto del 30/4/2020 sottoscritto dal parroco don Gaetano Franchina, incaricato dal consiglio degli affari economici della diocesi di Patti, che aveva concesso in godimento i terreni in questione al primo, con conseguente legittimità del successivo conferimento in società, giusta anche l'articolo 27 della legge n. 203 del 1982.

L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione, nelle conclusioni agli atti, ha chiesto il rigetto dei gravami e la conferma della sentenza impugnata.

3. Preliminarmente, è necessario tracciare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 25 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, attribuisce rilevanza al fascicolo aziendale elettronico che fa piena fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni dei rapporti instaurati con il titolare dell'azienda, al pari del decreto ministeriale n. 162 del 2015, emanato in attuazione della citata disposizione normativa, che, all'allegato "A" (lettera c, punto 3.a.), stabilisce l'obbligo per l'agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici aziendali dichiarate nel proprio fascicolo aziendale.

In tale solco normativo si colloca la nota dell'AG.E.A. n. 120 del 2016, il cui allegato 2 "*descrive le diverse tipologie di titoli di conduzione ammessi per l'inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale degli agricoltori e indica la documentazione che deve essere presentata per le singole fattispecie*"; la suddetta circolare al punto 1.1., nell'ambito della "*proprietà indivisa*", prevede che "*nel caso delle persone giuridiche, qualora le superfici da inserire nel fascicolo aziendale siano conferite dai soci, è necessario allegare l'atto costitutivo della società o l'atto di conferimento dal quale si evince il conferimento delle superfici*".

4. E' ovvio, dunque, come posto in luce dalla sentenza

impugnata, che il conferimento di cui alla citata disposizione riguarda il conferimento in proprietà dei beni dal socio alla società, circostanza che non ricorre, però, nella fattispecie in esame, ove Triscari Barberi Salvatore non è risultato proprietario dei beni conferiti, come accertato dal Comando Carabinieri di Messina e contestato nell'atto di citazione; la società, dunque, non aveva alcun titolo per il godimento dei terreni in questione, non avendo stipulato con gli effettivi proprietari, né con i soci, odierni appellanti, alcun atto tra quelli annoverati nella predetta circolare.

4.1. Gli appellanti a tal proposito hanno richiamato l'attestazione del 30/4/2020, sottoscritta dal parroco don. Gaetano Franchina, incaricato dal consiglio degli affari economici della diocesi di Patti, come si definisce lo stesso, ove si legge che a Triscari "*sono stati concessi parte dei terreni facenti parte del patrimonio delle varie istituzioni della diocesi* [seguono gli estremi catastali] *autorizzandolo al pascolamento,* [al]*la raccolta dei frutti e ad utilizzare le particelle del fascicolo ASP e per eventuali contributi" e che "la concessione* [h]*a puramente carattere caritatevole visto le condizioni di abbondono dei terreni, motivo per cui non si stipula attualmente contratto regolare, contratto che se il sig. Triscari Barberi intende stipulare anche in parte, a seguito di verifiche tecniche amministrative potrà essere sottoposto ad approvazione del consiglio affari economici*".

Orbene, tale "*attestazione*" - tra l'atro effettuata su un foglio privo di qualsiasi logo e/o intestazione - è di arduo inquadramento giuridico, tenuto conto del contenuto della stessa, dell'assenza di qualsiasi onere

economico a carico di Triscari Barberi che si è impegnato solo ad effettuare una "*offerta libera al Santuario Maria SS. Del Tindari*", della natura "*caritatevole*" della concessione, della circostanza che l'eventuale stipula di un contratto avrebbe dovuto essere approvato da un apposito organo.

L'attestazione di cui sopra, dunque, non legittimava, come sempre osservato nella sentenza impugnata, il sig. Triscari Barberi ad effettuare alcun conferimento di terreni a "*La Vela Società semplice Agricola*", mancando qualsiasi titolo idoneo a tale scopo, non ultimo la circostanza, evidenziata sempre dal giudice di primo grado, dell'assenza di ogni manifestazione di intendo da parte del proprietario di autorizzarne l'ulteriore conferimento in società; basti pensare che il rettore e legale rappresentante del predetto Santuario, sacerdote Giuseppe Gaglio, ha attestato al Comando Carabinieri di avere concesso in affitto alcuni dei citati terreni – foglio 29 particelle 145 e 146, foglio 17, particella 103 – per gli anni 2019-2022 ad Arlotta Vincenzo, Arlotta Salvatore ed Arlotta Antonino.

Aggiungasi che il verbale dell'assemblea straordinaria del 14/5/2020, cui hanno partecipato i due soci Triscari Barberi e Catalano, ove si dà semplicemente atto del "*conferimento di superfici da parte di un socio*" (Triscari "*immette e conferisce in godimento nella costituent*[a]*e società i seguenti terreni ricadenti nel Comune di Patti* […]"), anche questo di contenuto ambiguo e generico, non può certamente costituire legittimo titolo di conduzione.

4.2. Né d'altronde giova il richiamo, effettuato da Triscari

Barberi, all'articolo 27 della legge n. 203 del 1982 che recita "*le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo le entrate in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici oltre le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici*"; la citata disposizione normativa, infatti, non può in alcun modo conferire una patente di legittimità all'operato degli appellanti che hanno agito in modo del tutto opaco, con l'intento di ottenere contributi non spettanti.

4.3. Né è rilevante, per giungere ad opposta conclusione, il richiamo, effettuato da Catalano, alla circolare AG.E.A. prot. n. 749 del 2015, essendo la stessa superata dalla successiva circolare n. 120 del 2016 che ha indicato, in modo chiaro, i titoli di conduzione da accludere nel fascicolo telematico, tra i quali non rientra in alcun modo, per le considerazioni già sopra esposte, la particolare e singolare "*attestazione*" del 30/4/2020 che è alla base dell'ulteriore atto di conferimento in società.

5. La chiarezza della normativa di riferimento, in particolare della circolare dell'AG.E.A. n. 120 del 2016 che indica i titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale, esclude *in toto* la buona fede degli appellanti che hanno operato in difformità dal modello legale, ponendo in essere una condotta volutamente opaca: Triscari Barberi ha presentato le domande di pagamento, con l'attestazione del 30/4/2020; Catalano, operando tra l'altro in posizione di evidente conflitto di interessi di socio ed operatore C.A.A., ha inserito le citate domande al S.I.A.N. nella consapevolezza della mancanza di un legittimo titolo di

conduzione.

6. I terreni di proprietà del Santuario della Madonna SS. Del Tindari, secondo la sentenza impugnata, hanno costituito il 20% della superficie aziendale - su tale punto nessuna specifica censura è stata posta dagli appellanti - e, pertanto, sussistendo la fattispecie della dichiarazione eccessiva intenzionale, prevista dall'articolo 60 del regolamento CE n. 1122/2009, l'intero contributo economico percepito deve essere restituito a titolo di danno erariale.

Sulla quantificazione del danno, la richiesta di Triscari Barberi, volta alla riduzione ad euro "*circa 34.500,00*" poiché fondata sulla sostenuta titolarità di una parte dei titoli (51 su 49), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 193 del codice di giustizia contabile, non essendo stata posta nel giudizio di primo grado.

7. In conclusione, gli appelli di Triscari Barberi Salvatore e di Catalano Angelo Giovanni, proposti avverso la sentenza n. 11 del 2025 della locale Sezione giurisdizionale di primo grado, devono essere rigettati.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- rigetta gli appelli di Triscari Barberi Salvatore e di Catalano Angelo Giovanni, proposti avverso la sentenza n. 11 del 2025 della locale Sezione giurisdizionale di primo grado che è confermata;

- condanna gli appellanti a pagare le spese di causa a favore dello Stato che liquida nell'importo complessivo di euro 128,00, di cui euro 80,00 a carico di Triscari Barberi Salvatore ed euro 48,00 a carico di Catalano Angelo Giovanni.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.

L'Estensore	Il Presidente
Dott. Giuseppe Colavecchio	Dott. Vincenzo Lo Presti
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 25/07/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente